



**LEGGE REGIONALE 29 Maggio 2012 n. 21**

**BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 30/05/2012 n. 11**

**LEGGE N.21 del 2012 - Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti).**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

## **Articolo 1**

**(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti))**

1. Alla lettera b quater) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: "Operativi" sono inserite le seguenti: "e le loro varianti".
2. Dopo la lettera b quater) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserita la seguente:  
"b quinquies) all'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico comunale contestuali ai progetti di interventi di cui alle lettere b ter) e b quater);".

## **Articolo 2**

**(Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 13/1999)**

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 11 bis della l.r. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso.
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 bis della l.r. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“1 bis I Comuni, previa consultazione con le associazioni di categoria, adottano il Progetto di utilizzo da pubblicare con i relativi elaborati tecnici nel sito informatico comunale e da depositare presso gli uffici comunali per quindici giorni consecutivi. Fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di pubblicità possono essere presentate osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse. Il Progetto di utilizzo è trasmesso alla Regione entro i successivi sessanta giorni per l'acquisizione del nulla-osta demaniale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b bis), corredato delle osservazioni e della deliberazione consiliare di pronuncia sulle osservazioni.”.
  3. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell'articolo 11 bis della l.r. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo:

“nel caso di spiagge libere decentrate individuate dal PUD comunale, con esclusione di quelle ricadenti in ambiti soggetti a regime di conservazione dell'assetto insediativo del PTCP, anche qualora non venga raggiunta la sopraindicata percentuale minima del 40 per cento di spiagge libere e libere attrezzate, è possibile il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per chiosco bar, che può essere corredato di tavolini e sedie posti su impalcato in legno, o per deposito di attrezzature su area scoperta, alle seguenti condizioni:

    - 1) la distanza minima tra tali strutture e da altre concessioni ad uso turistico ricreativo, non sia inferiore a 100 metri;
    - 2) per ciascuna spiaggia libera decentrata non siano ammesse più di due concessioni del tipo indicato;
    - 3) i depositi su aree scoperte abbiano estensione non superiore a 10 metri quadrati, siano posti il più lontano possibile dalla battigia e collocati in aderenza ai percorsi pubblici pedonali di accesso alla spiaggia.
- Il Comune, nell'atto di concessione, indica gli obblighi a carico del concessionario per la pulizia della spiaggia libera in un raggio di 25 metri dal bar o dalle attività di deposito di attrezzature a noleggio;”.
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 bis della l.r. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

“3 bis. La locazione di attrezzature a supporto della balneazione è consentita anche se non prevista nel Progetto di utilizzo solo negli spazi già oggetto di concessione demaniale esistente senza ampliamento della relativa superficie e previa richiesta di modifica della concessione.”.
  5. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 bis della l.r. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

“4 bis. I Comuni entro novanta giorni dal rilascio del nulla-osta regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b bis), devono adeguare le norme e/o gli elaborati del Progetto di utilizzo in conformità alle prescrizioni regionali apposte e trasmettere alla Regione la documentazione modificata. Qualora entro tale data non provvedano alla trasmissione, operano le limitazioni di cui all'articolo 11 bis, comma 2. L'efficacia del PUD comunale decorre dal momento dell'adeguamento del Progetto conformemente alle prescrizioni contenute nel nulla-osta regionale.

4 ter. L'inosservanza da parte del concessionario delle norme previste dal Piano regionale di utilizzazione e dal Progetto di utilizzo comunale è valutata dall'Amministrazione concedente ai fini della dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera f), del Codice della Navigazione.”.

### **Articolo 3**

**(Modifica all'articolo 11 ter della l.r. 13/1999)**

1. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 ter della l.r. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo:  
"In casi di spiaggia con profondità media inferiore ai 10 metri il gestore può chiedere al Comune di occupare con proprie attrezzature fino al 60 per cento dell'area in concessione. Il Comune, valutati i presupposti, rilascia specifica autorizzazione a riguardo."

#### **Articolo 4**

##### **(Modifiche all'articolo 11 quater della l.r. 13/1999)**

1. Al comma 1 dell'articolo 11 quater della l.r. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: "adozione" è sostituita dalla seguente: "approvazione".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 quater della l.r. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
  - "1 bis. L'Autorità portuale, previa consultazione con le associazioni di categoria, adotta il Progetto di utilizzo e lo pubblica nel proprio sito informatico, con relativo deposito presso gli uffici per quindici giorni consecutivi. Fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di pubblicità possono essere presentate osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse. Nei successivi sessanta giorni il Progetto di utilizzo è trasmesso alla Regione, corredato delle osservazioni presentate e delle controdeduzioni dell'Autorità portuale, per l'acquisizione del nulla-osta demaniale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b bis).
  - 1 ter. L'Autorità portuale entro novanta giorni dal rilascio del nulla-osta regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b bis), deve adeguare le norme e/o gli elaborati del Progetto di utilizzo in conformità alle prescrizioni regionali apposte e trasmettere alla Regione la documentazione modificata. Qualora entro tale data non provveda alla trasmissione, operano le limitazioni di cui all'articolo 11 bis, comma 2."

#### **Articolo 5**

##### **(Inserimento dell'articolo 11 quinquies 1 della l.r. 13/1999)**

1. Dopo l'articolo 11 quinquies della l.r. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

##### **"Articolo 11 quinquies 1 (Tipologia di opere ammesse in area demaniale)**

1. Fatto salvo il rispetto della pianificazione di tutela dell'ambiente marino e costiero attuativa dell'articolo 41 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, sulle spiagge e sulle scogliere è ammessa:
  - a) la realizzazione di nuove costruzioni e manufatti non in muratura che devono essere smontati e rimossi dal sedime demaniale qualora al di fuori della stagione balneare non svolgano l'attività oggetto della concessione demaniale marittima; a garanzia dell'effettivo smontaggio e rimozione, il concessionario è tenuto a depositare idonea fidejussione al Comune;
  - b) la realizzazione di nuove costruzioni e manufatti in muratura o interrati solo quando si tratti di:

- 1) opere pubbliche;
- 2) opere di adeguamento tecnologico e igienico-sanitario interrate derivanti da obblighi di legge;
- 3) opere di rilevante interesse pubblico connesse all'attuazione di interventi previsti nella pianificazione urbanistico-territoriale che conseguano la positiva pronuncia di valutazione di impatto ambientale.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 29 maggio 2012

IL PRESIDENTE

Claudio Burlando

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:2012

\_\_\_Num:0021

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:11

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:2012